D.L. Sostegni n. 41/2021. Disposizioni in materia di lavoro.

Il D.L. Sostegni, pubblicato il 22 marzo 2021 contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese, di lavoro di salute connesse all'emergenza da Covid – 19. Di seguito Vi proponiamo una breve sintesi numerose novità in materia di lavoro:

Art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a **13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO)** con causale "emergenza COVID-19", da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a **28 settimane di assegno ordinario (F.I.S.) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Per i trattamenti delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia con le modalità ordinarie di pagamento da parte delle imprese con successivo rimborso da parte dell'INPS.

<u>Divieto di licenziamento</u>

Blocco delle procedure di <u>licenziamento individuale e collettivo</u>, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021.

Invece, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo per i soli datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa con ricorso a trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga e F.I.S. con causale COVID19.

Art. 11 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

Sono incrementate, per il 2021, le risorse del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di 1.000 milioni di euro, ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati a **Reddito di cittadinanza**.

Qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un **aumento del valore del reddito familiare** fino al limite massimo di euro 10.000 annui, per il 2021, il beneficio del Reddito di cittadinanza è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi.

Art. 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 18/2020 ed alla legge n. 178/2020, recante misure in favore dei c.d. lavoratori fragili e, in particolare, dispone che: a) fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. Si specifica poi che i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevino ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento; b) fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Art. 16 (Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpi)

Prevede che, per la NASpI concessa dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, non trovi applicazione il requisito previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 22 del 2015 (in materia di ammortizzatori sociali), secondo cui il lavoratore deve avere effettuato 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

Art. 17 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

Interviene sull'art. 93 del DL Rilancio, estendendo fino al 31 dicembre 2021 – ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi – la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Si precisa che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti.

Nel ringraziarVi per l'attenzione Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.

Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. – S.t.p.